



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche



Il Soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e delle Marche

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la nota n. 1691/34.22.07 del 11.04.2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

RITENUTO che l'archivio privato della ditta E. Paoletti e Figli di Ascoli Piceno riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio privato della ditta E. Paoletti e Figli

costituito da: di 30 buste, 1 fascicolo, manifesti, fotografie e una collezione di bottiglie con etichette originali prodotte dall'azienda da considerarsi parte integrante dell'archivio stesso

di proprietà: E. Paoletti e Figli, Via dei Peschi, 5 – 63100 Ascoli Piceno

detenuto: E. Paoletti e Figli, Via dei Peschi, 5 – 63100 Ascoli Piceno

conservato: presso la sede della ditta E. Paoletti e Figli in Via dei Peschi, 5 – 63100 Ascoli Piceno

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio storico della ditta E. Paoletti e Figli conserva il materiale prodotto dall'azienda dal 1922, anno di fondazione, fino alla seconda metà del sec. XX e riguarda la corrispondenza tra l'azienda ed i suoi fornitori, contabilità e fatture attestanti i rapporti con altre aziende locali e nazionali; si compone di 33 buste e un fascicolo rilegato con laccio in canapa. Oltre alla documentazione d'archivio si segnala la presenza di una

ricca collezione di bottiglie delle bibite prodotte dall'azienda, con le relative etichette originali, che possono considerarsi parte integrante dell'archivio stesso.

La documentazione prodotta dalla ditta E. Paoletti e Figli è una fonte molto importante per lo studio della storia dell'industria agro-alimentare locale e nazionale oltrech  preziosa memoria dell'autentico spirito imprenditoriale del territorio piceno.

Notifica in particolare a: E. Paoletti e Figli

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalit  concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ci  avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della propriet  o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrit  e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:


- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Avverso, il

23 MAG 2017



Il Soprintendente
Il S O P R I N T E N D E N T E
dot. Mario Squadroni

(Dott. Mario Squadroni)

IL RICEVENTE

Firma

Qualifica

Presidente C.A.A.

-
- Notificata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento pervenuto alla Soprintendenza archivistica del il
- Relata di notifica del messo comunale pervenuta alla Soprintendenza archivistica del il
- Consegnata a mano da funzionario/impiegato della Soprintendenza archivistica del il